



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore DE LILLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2009**

Istituzione della «Giornata nazionale della vita»

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di istituire la Giornata nazionale della vita, con l'intento di richiamare l'attenzione sull'importanza del dono più prezioso di ogni essere umano.

Negli ultimi tempi, si è discusso ed è quanto mai attuale il dibattito sulla disponibilità o meno di questo diritto.

Dal punto di vista normativo, la Costituzione non lo prevede espressamente. Tuttavia, nel richiamare e tutelare una serie di diritti ritenuti fondamentali ed inviolabili - diritto alla libertà personale, diritto di circolare liberamente, diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e via dicendo - implicitamente riconosce il diritto alla vita, che è alla base di ogni altro diritto. Infatti, l'articolo 27, quarto comma della Costituzione, dispone che non è ammessa la pena di morte.

Nella legislazione ordinaria esistono norme che tutelano specificamente il diritto alla vita ed alla sua integrità: si ricorda l'articolo 575 del codice penale che punisce gra-

vemente il delitto di omicidio, l'articolo 580 del codice penale che sanziona il reato di istigazione o aiuto al suicidio, così come l'articolo 5 del codice civile che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica.

Se si esamina, infine, il diritto internazionale, vi sono due documenti fondamentali in materia: l'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, per il quale «Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà, e alla sicurezza della propria persona», e l'articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, secondo il quale «Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita».

Che si abbia una visione laica o religiosa della vita, si può tranquillamente affermare che l'invulnerabilità di questo bene è l'unico ed irrinunciabile principio da cui partire per garantire a tutti giustizia, uguaglianza e pace.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al fine di favorire la riflessione e la sensibilizzazione della comunità nazionale sull'importanza del bene più prezioso di ogni essere umano, la prima domenica di febbraio di ogni anno è riconosciuta come «Giornata nazionale della vita».

2. In occasione della Giornata nazionale della vita sono organizzate iniziative ed incontri, in particolare negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

### Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

